****

**Il Sindaco**

**INFORMA**

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 01.02.2017, in forza delle disposizione contenute nell’art. 6 ter del Decreto Legge 193/2016, convertito in Legge 225/2016, con le forme di cui all’art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,.R. n° 908 del 6 maggio 2015, ha approvato il

**"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE"**

La definizione agevolata si applica sulle seguenti entrate ed annualità:

• ICI, IMU, ICP, TARI e altri tributi annualità 2000 – 2016 (azzeramento della sanzione);

• Sanzioni al codice della strada annualità 2000 – 2016 (azzeramento di maggiorazione e interessi).

I soggetti interessati devono presentare al Comune di Tricase ed al Concessionario, a pena di decadenza, entro e non oltre il **01/06/2017** apposita istanza, redatta su modello, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.tricase.le.it, e presso l'Ufficio Tributi dell’Ente, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi contestati mediante ingiunzione.

L’istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:

1. Rata unica entro il 30 Settembre 2017 per importi fino ad € 100,00;

b) Con pagamento dilazionato in due rate per importi a partire da € 101,00 fino ad € 300,00

- Rata 1 entro il 30 Settembre 2017;

- Rata 2 entro il 31 ottobre 2017;

c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi a partire da € 301,00 fino ad € 500,00

-Rata 1 entro il 30 Settembre 2017

- Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

- Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

d) Con pagamento dilazionato in cinque rate per importi superiori ad € 500,00

-Rata 1 entro il 30 Settembre 2017

- Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

- Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

- Rata 4 entro il 30 aprile 2018

- Rata 5 entro il 30 settembre 2018

L’istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune o dal Concessionario entro il 30 Luglio 2017.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza, al momento del verificarsi dell’inadempimento.

Tricase li 27/02/2017

Il Sindaco

Ing. Antonio Giuseppe Coppola